

ALLEGATO B) al n. 12.781 DI RACCOLTA

STATUTO

ASSOCIAZIONE SORDI ANTONIO PROVOLO APS

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia Enti del Terzo Settore l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE SORDI ANTONIO PROVOLO APS", la quale assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Marin Faliero n. 10/C, nel Comune di Verona (VR). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Verona non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle persone sorde e dei loro familiari.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) attività formative, ricreative e sportive, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) promozione della crescita, dell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone sorde;
- f) attuazione di forme di vicendevole sostegno morale e, in caso di bisogno, anche materiale;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui

all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- rappresentare, coadiuvare e sostenere, a richiesta, gli Associati sordi anche in sede giudiziaria e amministrativa o sociale;

- attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:

- . assistenza al soggetto nei momenti di necessità e disagio fisico, psicologico e sociale;

- . valorizzazione delle persone e della famiglia come nucleo fondamentale della società;

- . educazione e prevenzione volta al reinserimento della persona.

Per il raggiungimento delle finalità prospettate, l'Associazione potrà operare attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubbliche letture, recite, mostre e rassegne; corsi per la formazione e/o l'aggiornamento degli operatori tecnici ed assistenti ed ogni altro corso idoneo all'assistenza delle persone sorde; la diffusione di informazioni, documentazioni, testi letterari; la promozione e la l'attuazione di pubblicazioni; la collaborazione con altri enti, istituti di ricerca, organismi nazionali ed internazionali, nonché strutture pubbliche e private per promuovere ogni iniziativa.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 - (Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono divenire soci ordinari tutti i sordi e tutti coloro che, a vario titolo,

intendono associarsi: operatori nel campo della sordità, familiari dei soci ordinari e dei soci sostenitori, volontari, simpatizzanti o persone giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione;

- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Il rapporto associativo si rinnova annualmente con il versamento della quota.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione;

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 - (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e

dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 - (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione a tutti gli associati effettuata con ogni mezzo idoneo a far pervenire a conoscenza degli stessi, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, salvo quanto previsto dall'art. 11;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati aventi diritto al voto.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere sempre rieletti.

Il consiglio direttivo nomina e revoca tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente, ove questi non siano stati nominati dall'Assemblea.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- amministra il patrimonio dell'Associazione e ne custodisce i fondi;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono

opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Consiglio Direttivo competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per conseguire lo scopo sociale, esclusi quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente ha le più ampie facoltà di delega a favore dei Consiglieri. È rieleggibile senza alcun limite di mandati.

ART. 13 - (Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni a lui demandate dal Presidente.

È rieleggibile senza limiti di mandati.

ART. 14 - (Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è organo meramente eventuale che può essere nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - (Organo di Revisione legale dei conti)

L'organo di Revisione legale dei conti è organo meramente eventuale che può essere nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 17 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ART. 19 - (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali

redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'eventuale organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 24 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: Giorgio Dalla Bernardina

" Gabriella Facciotti TESTE

" Francesca Volo TESTE

" Giacomo Gelmi Notaio L.S.

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Villafranca di Verona, dodici novembre duemilaventi

Firmato
digitalmente da
GIACOMO GELMI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
VERONA:8000796023
2